

Registro Atti privati n.

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

**ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI
COMUNALI DELLA REGIONE LIGURIA (LOTTO N..... - CIG.....).**

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Il Dott. Giorgio Sacco, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi delle DGR n. 351/2021 e n. 354/2021, domiciliato per la carica a Genova in via D'Annunzio n. 64 in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova - Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

l'Operatore economico....., avente sede legale in, CF/PI..... nella persona di.....in qualità di operatore economico in forma singola/RTI (di seguito denominato per brevità anche Fornitore/Aggiudicatario) collocato utilmente nella graduatoria del Lotto n..... derivante dalla procedura aperta ex artt. 59 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un solo Operatore economico per l'affidamento del servizio evidenziato in oggetto.

PREMESSO

1. CHE, con Decreto Dirigenziale n..... del....., esecutivo ai sensi di legge, veniva indetta una "Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO

Registro Atti privati n.

DI TRASPORTO SCOLASTICO E ATTIVITA' COMPLEMENTARI a favore della Amministrazioni Comunali della Regione Liguria, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, ai sensi degli artt. 59 e 71 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, per brevità: "Codice"), suddivisa nei seguenti lotti:

- **Lotto 1 - Comune di Imperia**
- **Lotto 2 - Comune di Andora**
- **Lotto 3 - Comune di Campomorone**
- **Lotto 4 - Comune di Beverino**
- **Lotto 5 - Comune di Bolano**
- **Lotto 6 - Comune di Vezzano Ligure**
- **Lotto 7 - Comune di Riomaggiore**
- **Lotto 8 - Comune di Portovenere**

2. CHE la gara in questione è stata espletata in forma centralizzata dalla S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante Regionale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 2, della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 "Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione";

3. CHE la procedura è stata espletata utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL (di seguito, per brevità: "SINTEL"), presente sul sito internet: www.ariaspa.it;

4. CHE l'importo complessivo presunto stimato per tutti i lotti della procedura è pari ad € 3.766.635,50, IVA esclusa;

5. CHE nel Capitolato Speciale di Appalto si stabilivano, tra l'altro, le seguenti condizioni:

Registro Atti privati n.

- A seguito dell'esperimento della gara, sarebbe stato stipulato un Accordo Quadro per ogni singolo lotto;
- L'Accordo Quadro sarebbe stato concluso con l'Operatore Economico classificatosi al primo posto della graduatoria di ciascun lotto;
- Gli Operatori Economici aggiudicatari di ciascun lotto si sarebbero impegnati sia a stipulare con Regione Liguria l'Accordo Quadro, sia a stipulare con le Amministrazioni contraenti - quelle già individuate e quelle che aderiranno in futuro - appositi, autonomi contratti, in ragione delle specifiche esigenze delle Amministrazioni medesime, senza vincolo di importo, di durata minima pari a 12 mesi e massima di 48 mesi;
- Il metodo di scelta del contraente è quello della procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 108 del Codice;
- Si sarebbe proceduto all'affidamento dell'appalto per i singoli lotti, anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto, purché ritenuta valida, congrua e conveniente, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante;
- In applicazione dell'Accordo Quadro, saranno stipulati i singoli contratti tra le Amministrazioni e gli Operatori Economici aggiudicatari; le singole Amministrazioni potranno chiedere all'aggiudicatario di integrare l'offerta con eventuali prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie;

Registro Atti privati n.

6. CHE con provvedimento n..... del..... veniva nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche;

7. CHE, con provvedimento n..... del..... è stata aggiudicata la procedura ed approvata la seguente graduatoria relativamente al LOTTO N.

8. CHE, con riferimento all'operatore economico primo classificato, la S.U.A.R. ha acquisito, in fase successiva alla gara, a mezzo FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), ai fini della verifica dei requisiti, la documentazione tutta comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo per la stipula di contratti pubblici;

9. CHE nel presente contratto s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti, ut supra costituite e rappresentate, convengono e stipulano QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 -OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di trasporto scolastico e attività complementari" da eseguirsi a favore delle Amministrazioni comunali Contraenti.

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento del servizio di trasporto di bambini e ragazzi in età scolare sui percorsi individuati da ciascun Comune e riportati negli Allegati tecnici al Capitolato Speciale d'Appalto per tutti i Comuni aderenti alla procedura.

Registro Atti privati n.

Per trasporto scolastico si intende l'attività di trasporto dai luoghi convenzionalmente stabiliti quali aree di salita e discesa agli istituti scolastici siti nel territorio del Comune o di Comuni limitrofi e viceversa, tramite l'utilizzo di mezzi omologati ed utilizzati esclusivamente per tale scopo, nelle fasce orarie ad esso riservate, di proprietà dell'Aggiudicatario o concessi in comodato d'uso dall'Amministrazione comunale, con personale dedicato esclusivamente a tale servizio, fatte salve le sostituzioni per malattia o altra causa di forza maggiore, effettuata nei giorni di normale attività scolastica.

Il servizio comprende altresì il trasporto da e per gli istituti scolastici a seguito dell'effettuazione di attività di istruzione fuori sede ("uscite didattiche"), nonché l'affidamento di uno o più servizi accessori eventualmente richiesti, quali il servizio di accompagnamento e il servizio di trasporto per attività extradidattiche (gite scolastiche, campi estivi).

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi accessori a tutti i Comuni aderenti al presente Accordo quadro, nel corso della durata del contratto derivato, ai prezzi offerti in sede di gara e secondo le specifiche esigenze.

L'affidamento dell'appalto in oggetto è regolato dall'osservanza assoluta ed inscindibile dei patti, condizioni e norme tutte meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati tecnici, posto a base di gara, del quale l'aggiudicatario dichiara di avere preso piena ed integrale conoscenza, nonché delle offerte tecnica ed economica dallo stesso presentate sulla piattaforma SINTEL.

ARTICOLO 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Registro Atti privati n.

L'Accordo Quadro che verrà stipulato avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

ARTICOLO 3 - CONTRATTI DERIVATI

Durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, i Comuni possono stipulare i Contratti attuativi di prestazione del servizio in adesione allo stesso, di durata non superiore a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dei Contratti medesimi.

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale i Comuni aderenti possono stipulare i Contratti attuativi di prestazione del servizio con gli operatori economici aggiudicatari dell'appalto.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il massimale dell'Accordo Quadro è pari alla somma del valore posto a base di gara per ciascun lotto e delle varie opzioni previste e ammonta complessivamente a **Euro**....., oltre IVA di legge.

2. La SUAR non assume alcun impegno, e l'Operatore economico non vanta alcun diritto in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della qualificazione dei concorrenti e di costituzione della garanzia definitiva; l'Operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti di Appalto specifici, nella misura risultante dal certificato di regolare esecuzione), nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse essere stipulato alcun contratto di Appalto specifico, e quindi affidata alcuna prestazione, e/o dovessero essere stipulati contratti di Appalto specifici e, conseguentemente, affidate prestazioni,

Registro Atti privati n.

per importi complessivamente inferiori all'importo massimo previsto. In particolare, il servizio di accompagnamento è un servizio accessorio all'oggetto principale dell'appalto e rientra nella facoltà del Comune inserire o meno tale servizio nel contratto derivato.

3. L'ammontare del corrispettivo del lotto, trattandosi, nel caso di specie, di importo determinato sulla scorta dei servizi stimati e presunti e sulla base di una programmazione di medio periodo, è presunto e, pertanto, non impegna gli Enti aderenti a stipulare contratti derivati fino a quella concorrenza e non costituisce, per il Fornitore, minimo garantito, non potendo le eventuali variazioni in diminuzione costituire, per l'operatore economico aggiudicatario, motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

ARTICOLO 5 - AVVIO DEL SERVIZIO

Il Fornitore deve garantire l'avvio del servizio dal primo giorno del calendario scolastico di ogni anno. Il Fornitore è comunque tenuto ad avviare il servizio entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo globale da parte dell'Amministrazione comunale. Decorso tale periodo, l'Amministrazione comunale è autorizzata ad affidare il servizio ad altro Operatore Economico con addebito della maggior spesa all'Aggiudicatario della procedura di affidamento. Se entro i successivi 60 (sessanta) giorni il servizio non viene avviato, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria della gara.

ARTICOLO 6 - REVISIONE PREZZI

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi, a consuntivo annuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore

Registro Atti privati n.

al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'All. II.2-bis del D. Lgs. n. 36/2023, introdotto ex art. 86 del D.Lgs. n. 209/2024.

Con riferimento all'oggetto del servizio, in riferimento al quale il CPV identificato dalla S.U.A.R. è il **60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada**, premesso che lo stesso non trova corrispondenza con quanto riportato nelle tabelle di cui alla Lett. D dell'allegato II.2-bis introdotto ex art. 86 del D. Lgs. n. 36/2023, S.U.A.R., seguendo un criterio di analogia rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice ISTAT, ritiene applicabile l'indice PC - prezzi al consumo relativo al codice ATECO 0732 e l'indice PPS: prezzi produzione servizi previsto dalla tabella D2 per il CPV 60100000 - 9 "servizi di trasporto terrestre", nelle percentuali di cui alla sottostante tabella.

Tipo Indice	Ateco	Peso%
PC: prezzi al consumo	0732: trasporto passeggeri su strada	70%
PPS: prezzi produzione servizi	49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	30%

Non sono previsti meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo ex art. 60 comma 2 bis del D. Lgs. 36/2023, introdotto dall'art. 23 del D. Lgs. 209/2024.

Registro Atti privati n.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo quadro a:

a) Svolgere i servizi oggetto dell'Accordo quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nello stesso e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la SUAR nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni utilizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla SUAR e alle Amministrazioni comunali aderenti al presente Accordo di monitorare la conformità dell'erogazione delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo quadro e nei contratti derivati e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei contratti derivati.

e) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Registro Atti privati n.

f) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

g) a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell'Accordo quadro.

ARTICOLO 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Con la stipula dell'Accordo quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della SUAR per un importo complessivo di Euro....., determinato come previsto dall'art. 117 del Codice.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo quadro e comunque di tutti i contratti derivati da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base del periodo residuale rispetto ai contratti attuativi stipulati dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

Registro Atti privati n.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla stipula dei contratti derivati e nei limiti degli importi negli stessi indicati.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla SUAR.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUAR.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la SUAR hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto derivato e/o l'Accordo quadro.

ARTICOLO 9 – PENALI

Registro Atti privati n.

Per quanto riguarda le ipotesi di disservizi e applicazione di penali, si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA'

Per quanto riguarda l'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dal medesimo, dalla Regione Liguria, da altre Amministrazioni contraenti e/o da terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, inadempienze o per altre cause relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 11 - ELEZIONE DOMICILIO

1. L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le notifiche, le assegnazioni di termini e ogni altra comunicazione dipendente dall'aggiudicazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti derivati.

2. L'Appaltatore deve, altresì, comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

3. Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con le necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici e amministrativi dell'appaltatore, che lo stesso individuerà tra il proprio personale e che cureranno i rapporti con l'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 12 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria amonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-

Registro Atti privati n.

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, così come indicati all'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2015, fatto salvo l'adeguamento ai trattamenti economici previsti dai CCNL di riferimento.

L'obbligo di assorbimento, secondo le modalità esplicitate, si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, risulta assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex l. n. 300/1970) che riprenderà servizio al termine del periodo di assenza, Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima.

ARTICOLO 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le Amministrazioni contraenti - al momento dell'adesione all'Accordo Quadro, dovranno comunicare all'Appaltatore il nominativo ed i recapiti di un proprio dipendente che ricoprirà le funzioni di RUP della Stazione Appaltante che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di cui all'art. 114 del Codice.

E' compito del DEC formulare eventuali osservazioni e contestazioni in merito alla difformità od irregolarità del servizio prestato, che dovranno essere comunicate al Responsabile designato dall'Appaltatore entro e non oltre cinque giorni solari successivi alla data dell'evento contestato.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Registro Atti privati n.

1. Oltre alle ipotesi di risoluzione previste dal codice civile e dall'articolo

24 del capitolato Speciale d'Appalto, costituiscono causa di risoluzione del

presente atto:

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

derivanti dal servizio in oggetto;

- ex art. 1456 codice civile ed artt. 85 e 88 D. Lgs. 159/2011 s.m.i sarà

disposta la risoluzione anticipata del contratto nel caso di intervenuta

trasmissione di informazioni interdittive in esito alle richieste formu-

late da Regione Liguria alla competente Prefettura.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena

di nullità.

2. E' vietata la cessione dei contratti derivati a qualsiasi titolo e in

qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante

dell'immediata risoluzione dei contratti, con conseguente incameramento della

cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori

spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale

stessa. E' vietata la cessione di crediti da corrispettivo d'appalto, se non

previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potrà

comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi

dovuti da quest'ultima.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO

1. L'Accordo Quadro e i contratti derivati non possono essere ceduti, a pena

di nullità.

Registro Atti privati n.

2. Previa autorizzazione dell'Ente committente e nel rispetto dell'art. 119 del Codice, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di presentazione dell'offerta, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto e dalle norme in vigore.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere come conseguenza del presente Accordo Quadro, il codice identificativo di gara derivato dal CIG originario della procedura attribuito dall'ANAC.

2. Ai sensi dell'art. 3 della legge. 136/2010 e ss.mm.ii., il pagamento a favore del Fornitore sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su c/c dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

3. Il Fornitore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. L'appaltatore, il subappaltatore od il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione alla S.U.A.R. Regione Liguria ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova.

ARTICOLO 18 - ONERI E SPESE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese dell'Accordo Quadro e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione.

Registro Atti privati n.

2. Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso, i cui costi gravano sull'Appaltatore.

3. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica sulla base della tabella di cui all'allegato 1.4 al Codice, come previsto dall'art. 18, comma 10, del Codice.

4. Sono inoltre a carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Le stesse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo quadro, senza una preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite. Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (cd. privacy), di cui al Reg. UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per finalità istituzionali e, nello specifico, in funzione della procedura di gara di cui al presente Accordo quadro.

ARTICOLO 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Registro Atti privati n.

L'aggiudicatario è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura. Tale obbligo permane anche successivamente alla conclusione delle prestazioni e servizi resi a titolo contrattuale. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolto in tutto o in parte il contratto, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi. La proprietà dei dati a qualsiasi titolo trattati nello svolgimento del servizio è delle Amministrazioni contraenti, alle quali è riservata la piena e totale disponibilità degli stessi in qualsiasi momento del periodo contrattuale. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'appalto.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la S.U.A.R. è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Registro Atti privati n.

ARTICOLO 22 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio al capitolato speciale d'appalto, al Disciplinare di gara, all'offerta tecnica e all'offerta economica presentata dall'Aggiudicatario, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 23 - CLAUSOLE FINALI

1. Il presente Accordo viene stipulato nella forma della scrittura privata digitale sottoscritta a distanza. Il presente atto viene registrato in caso d'uso.

2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati potrà aver luogo esclusivamente mediante atto scritto; l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti derivati da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, che la medesima si riserva comunque di far valere a termini di legge.

4. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni del presente atto

Registro Atti privati n.

prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa
volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

OPERATORE ECONOMICO

Firmato digitalmente

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA

Firmato digitalmente